

Asseverazione Superbonus invalida: il timbro fai-da-te costa caro

SINTESI OPERATIVA

Il Tribunale di Firenze considera invalida l'asseverazione Superbonus firmata da un tecnico con falsa iscrizione professionale e timbro autoprodotto. Il vizio riguarda un requisito essenziale dell'atto e non è una semplice irregolarità sanabile: il committente perde il beneficio del 110% e resta al 70%, mentre l'asseveratore deve risarcire la differenza economica. Proprietari, imprese e professionisti devono quindi verificare prima dell'invio l'abilitazione del tecnico e la provenienza del timbro, perché il visto di conformità non sostituisce questo controllo.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La sentenza n. 2395 del 4 maggio 2026 del Tribunale di Firenze affronta un caso concreto di Superbonus finito male per colpa del tecnico: l'asseverazione era stata rilasciata da un soggetto che aveva dichiarato una falsa iscrizione a un collegio professionale e aveva apposto sull'atto un timbro autoprodotto, non rilasciato dall'Ordine competente. Il Tribunale qualifica il vizio come falso materiale su un requisito essenziale di validità dell'atto, non come mera irregolarità sanabile. La conseguenza è duplice: l'asseverazione è invalida, il committente perde il beneficio maggiorato al 110% ed è costretto ad accontentarsi del 70%, e il tecnico viene condannato a risarcire la differenza economica. La sentenza ha ricadute operative immediate per chi gestisce pratiche Superbonus ancora aperte: il controllo della qualificazione soggettiva del tecnico non è un formalismo, ma un presupposto strutturale della procedura fiscale.

IL CASO DEL TIMBRO NON RILASCIATO DALL'ORDINE

Il caso nasce da lavori di efficientamento energetico agevolati con Superbonus 110%. Il tecnico incaricato aveva rilasciato l'asseverazione indicando un'iscrizione a un collegio professionale che, secondo quanto ricostruito in giudizio, non esisteva.

Non solo: sull'atto era stato apposto un timbro non proveniente dall'Ordine o dal Collegio competente. Un timbro, in sostanza, realizzato autonomamente. Nella prassi può sembrare un dettaglio materiale. Per il giudice, invece, è il cuore del problema.

La decisione qualifica l'anomalia come falso materiale, non come semplice irregolarità formale. La ragione è chiara: quel timbro serviva a rappresentare una qualità professionale essenziale. Il Tribunale afferma che l'intera vicenda ruota attorno al fatto che l'asseverazione fosse stata resa "da un soggetto che ha dichiarato qualità professionali inesistenti" e che tale falsità incidesse direttamente "su un elemento che la legge qualifica come requisito essenziale di validità dell'atto prodotto".

ASSEVERAZIONE SUPERBONUS E REQUISITI SOGGETTIVI

Il quadro normativo di riferimento è il D.M. 6 agosto 2020 "Asseverazioni" (da non confondere con l'omonimo D.M. 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici", che disciplina invece i parametri prestazionali degli interventi). L'art. 3 del D.M. Asseverazioni stabilisce che il tecnico abilitato debba anteporre alla sottoscrizione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, collocandosi nel terreno delle dichiarazioni rese con piena responsabilità personale.

Lo stesso art. 3, comma 2, richiede che il tecnico, al momento della sottoscrizione, apponga il **timbro fornito dal Collegio o dall'Ordine professionale**. Quel timbro attesta l'iscrizione all'albo e lo svolgimento della libera professione: non è un ornamento grafico, è una certificazione di appartenenza ordinistica.

Il decreto individua poi altri elementi essenziali a pena di invalidità:

- ♦ dichiarazione di un indirizzo PEC valido;

- ♦ copertura assicurativa adeguata con allegazione della polizza;
- ♦ massimale assicurativo non inferiore a €500.000.

Il punto operativo è semplice, ma non banale: l'asseverazione Superbonus non vive solo dei dati tecnici sull'intervento. Vive anche della piena legittimazione del soggetto che la firma.

PERCHÉ IL VIZIO NON È SOLO FORMALE

La difesa del tecnico, secondo la ricostruzione disponibile, avrebbe provato a ridimensionare la questione. Il ragionamento implicito è noto: il lavoro esiste, l'intervento è stato eseguito, il documento contiene dati tecnici reali. Dunque il timbro sarebbe un elemento secondario.

Il Tribunale non segue questa strada. La falsa appartenenza a un ordine professionale altera l'identità qualificata del dichiarante: non si tratta di una firma incompleta o di un refuso. Il documento comunica al committente, agli intermediari e all'amministrazione finanziaria qualcosa di non vero – cioè che l'asseveratore appartiene a un albo e risponde a un sistema ordinistico con obblighi deontologici e assicurativi verificabili.

È proprio questo passaggio a rendere debole ogni lettura "sanante". Se il requisito soggettivo è simulato, non si può trattare l'atto come se fosse valido solo perché l'intervento edilizio appare reale. Il falso qualificatorio travolge l'intero atto, indipendentemente dalla qualità tecnica dell'intervento sottostante.

IL VISTO DI CONFORMITÀ NON PUÒ IGNORARE IL TECNICO

La pronuncia ha una ricaduta diretta anche su chi appone il visto di conformità. L'art. 119, comma 11, del D.L. n. 34/2020 richiede il visto per la documentazione che attesta i presupposti della detrazione, nei casi previsti. Il controllo non riguarda solo la presenza materiale dell'asseverazione: occorre verificare che l'atto provenga da un soggetto legittimato, almeno nei limiti documentali propri del visto.

Va ricordato che il regime sanzionatorio è distinto. Per il tecnico asseveratore infedele si applica la sanzione amministrativa da €2.000 a €15.000 per ciascuna asseverazione (art. 119, co. 14, D.L. n. 34/2020), oltre alle eventuali conseguenze penali e disciplinari. Per il professionista che appone il visto di conformità infedele si applica invece la diversa sanzione da €258 a €2.582 prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997.

Nella pratica di studio questo significa una cosa molto concreta: non basta acquisire il PDF firmato. È opportuno conservare evidenza documentale della verifica dell'iscrizione all'albo, della polizza e della coerenza del timbro.

CONTROLLO OPERATIVO	PERCHÉ RILEVA
Iscrizione all'Ordine o Collegio	Conferma che il tecnico possiede la qualificazione professionale dichiarata e risponde al sistema ordinistico.
Timbro professionale	Attesta l'appartenenza ordinistica e deve provenire dall'Ordine o Collegio competente (art. 3, co. 2, D.M. 6 agosto 2020 Asseverazioni).
Polizza RC professionale	Serve a garantire clienti e finanze pubbliche per i danni collegati all'attività prestata; massimale minimo €500.000.
PEC indicata nell'asseverazione	Consente le comunicazioni con valore legale, comprese eventuali contestazioni e notifiche sanzionatorie.
Trasmissione ENEA	Completa il percorso tecnico richiesto per gli interventi di efficienza energetica; ENEA effettua controlli su almeno il 5% delle asseverazioni.

IL NODO DEL DIRITTO EUROPEO

Un altro passaggio interessante riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione europea. La tesi difensiva avrebbe richiamato la libera prestazione dei servizi, contestando il vincolo dell'iscrizione ordinistica.

Il Tribunale respinge questa impostazione, e il ragionamento è solido. La **Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi)** ammette deroghe al principio della libera prestazione quando sussistano "motivi imperativi di interesse generale", categoria che ricomprende la tutela dei consumatori e la stabilità delle finanze pubbliche. L'attività di asseverazione produce effetti fiscali immediati e incide sulle finanze pubbliche: non resta in un rapporto puramente privatistico tra tecnico e cliente.

Da qui la legittimità di requisiti professionali più rigorosi. L'ordinamento può esigere identificabilità, responsabilità deontologica e copertura assicurativa, soprattutto quando l'atto tecnico apre la strada a una detrazione di importo elevato. Non ogni limitazione professionale è automaticamente giustificata, ma quando l'attività assume rilievo pubblicistico il margine regolatorio dello Stato si amplia in misura significativa.

DALLA PERDITA DEL 110% AL RISARCIMENTO

L'effetto economico è il profilo che interessa di più il committente. L'invalidità dell'asseverazione ha comportato l'impossibilità di completare la procedura al 110%. Il contribuente è transitato verso il regime agevolato ridotto – nel caso di specie al 70%, aliquota vigente per le spese 2024.

Secondo il giudice, quel passaggio non rappresenta una libera scelta del committente: è la conseguenza diretta del documento invalido. In termini civilistici, il danno coincide con la perdita del maggior vantaggio fiscale.

Si consideri un esempio semplificato. Per lavori agevolabili pari a €100.000, il beneficio lordo teorico al 110% ammonta a €110.000 (ripartito in 4 rate annuali da €27.500). Con aliquota al 70%, il beneficio scende a €70.000 (in 4 rate da €17.500). La perdita di detrazione lorda è di €40.000. Occorre però precisare che questa cifra rappresenta il danno lordo da mancata detrazione: il giudice civile dovrà valutare il danno effettivo tenendo conto della capienza fiscale del contribuente, delle eventuali opzioni di cessione o sconto in fattura e del nesso causale tra il comportamento del tecnico e la perdita subita.

Il ragionamento non autorizza automatismi. Ogni controversia richiede la prova rigorosa del nesso causale, della spettanza originaria del beneficio e del danno effettivo. Però la sentenza segnala una direttrice netta: l'errore qualificato del tecnico può diventare un costo risarcibile di importo rilevante.

LA RESPONSABILITÀ DEL TECNICO ASSEVERATORE

L'art. 119, comma 14, del D.L. n. 34/2020 prevede sanzioni per attestazioni e asseverazioni infedeli e l'obbligo di copertura assicurativa per garantire il risarcimento dei danni. Ma il legislatore è andato oltre: il comma 13-bis.1, introdotto dal D.L. n. 157/2021 (decreto "Antifrodi"), punisce con la **reclusione da 2 a 5 anni e multa da €50.000 a €100.000** il tecnico che espone informazioni false o attesta falsamente la congruità delle spese. Nel caso fiorentino la dichiarazione di una qualifica inesistente potrebbe configurare anche questa fattispecie penale, oltre alla responsabilità civile accertata.

La decisione fiorentina si colloca dentro questa logica. Il Superbonus ha attribuito all'asseveratore un ruolo molto forte: non semplice consulente tecnico, ma soggetto che rende attestazioni decisive per l'accesso al beneficio. Da questa posizione discende una responsabilità altrettanto forte. Se il professionista dichiara una qualifica inesistente, il committente può trovarsi senza il beneficio fiscale programmato e con un cantiere già sostenuto economicamente.

COSA DEVONO FARE STUDI E COMMITTENTI

La lezione pratica non riguarda solo le liti già nate. Riguarda anche i fascicoli Superbonus ancora aperti, quelli in controllo e quelli che possono riemergere in sede di contestazione.

Per i committenti è prudente conservare il fascicolo completo: non solo fatture, bonifici, CILAS e computi, ma anche asseverazioni, ricevute ENEA, polizze, documenti del tecnico e riscontri sull'iscrizione professionale.



Per gli studi che gestiscono visti o assistenza fiscale il punto cieco è un altro: l'attenzione spesso si concentra sulla congruità delle spese e sulle scadenze, ma la legittimazione soggettiva del tecnico può essere altrettanto decisiva.

SOGGETTO	ATTIVITÀ CONSIGLIATA
Committente	Richiedere prova aggiornata dell'iscrizione del tecnico e copia della polizza RC con massimale verificato.
Tecnico asseveratore	Usare esclusivamente il timbro ufficiale dell'Ordine o Collegio e dichiarare dati ordinistici verificabili e aggiornati.
Professionista del visto	Documentare la verifica del tecnico (iscrizione, polizza, timbro), non limitarsi all'acquisizione dell'asseverazione in PDF.
Impresa esecutrice	Non fondare la pratica fiscale su documenti tecnici privi di tracciabilità ordinistica.
Amministratore di condominio	Inserire le verifiche nel fascicolo dell'intervento prima della rendicontazione finale in assemblea.

IL VERO RISCHIO NELLE PRATICHE SUPERBONUS

La sentenza non dice che ogni anomalia documentale azzerava automaticamente il bonus: questo sarebbe un salto logico troppo rapido. Dice però una cosa più precisa e più scomoda.

Quando l'irregolarità colpisce un requisito essenziale dell'asseveratore, l'atto può nascere già invalido. A quel punto non basta invocare la buona fede del contribuente: la pratica fiscale resta priva di un presupposto strutturale. Un errore correggibile non è uguale a una falsa qualificazione professionale. Un refuso non è uguale a un timbro che rappresenta un'appartenenza inesistente.

Il messaggio per operatori e contribuenti è netto. Nel Superbonus la forma non è sempre burocrazia: a volte è la garanzia minima che consente al beneficio fiscale di reggere.



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (19/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



STUDIO PIZZANO

Studio
Sabatino
Pizzano
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

4